

Lezione 3 novembre 2015

***Modulo di
Diritto e Procedura Civile***

PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

A. REQUISITI RELATIVI ALL'OGGETTO:

Ai sensi dell'art. 633, 1°co., parte prima, il ricorso al procedimento per ingiunzione è limitato alle **sole azioni di condanna**; i diritti che possono costituire oggetto del procedimento sono:

1. **Diritti di credito ad una somma di denaro liquida ed esigibile (ex art. 633, 2°co., c.p.c.):** sono esclusi i crediti che derivano da fatto illecito, mentre non lo sono gli interessi moratori ex art. 1224 1°co., c.c. e il maggior danno ex art. 429, 3°co., c.p.c. che sono determinati *ex lege*;
2. **Diritto alla consegna di una determinata quantità di cose fungibili:** sono cose individuate unicamente nel genere che il creditore può rinvenire anche sul mercato, per cui il legislatore prevede che “il ricorrente deve dichiarare la somma di denaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte” (art. 639);
3. **Diritto alla consegna di cosa mobile determinata.**



E' ESCLUSO PER LA TUTELA DI MERO ACCERTAMENTO O COSTITUTIVA E PER LA CONDANNA AVENTE AD OGGETTO BENI IMMOBILI O DIRITTI IMMOBILIARI

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

B. REQUISITI RELATIVI ALLA DOCUMENTAZIONE:

Una volta individuato il diritto oggetto del procedimento per ingiunzione, l'art. 633, 1° comma, parte seconda, articolato in tre numeri individua quali sono gli elementi probatori che il ricorrente deve addurre con riferimento al diritto azionato.

1. **Deve darsi prova scritta del diritto** : la nozione di prova è diversa rispetto a quella prevista dal c.c. agli artt. 2699 s.s. e valida nel corso del processo a cognizione piena, ex art. 634 c.p.c. sono prove scritte anche **“le polizze, le promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile;**
2. Per i crediti relativi a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi fatte a imprenditori che esercitano un'attività commerciale, sono prove scritte gli estratti autentici delle scritture contabili anche se il credito sia vantato nei confronti di un soggetto che non è imprenditore.
3. Per i crediti relativi a prestazioni professionali (art. 633, n.3) la domanda deve essere accompagnata dalla **“parcella”** se si tratta di prestazioni il cui ammontare non è determinato in base a tariffe obbligatorie, è necessaria una valutazione di congruità, in ordine alla somma richiesta, da parte del Consiglio dell'ordine.

FORMA DELLA DOMANDA E DEPOSITO

(ART. 638 C.P.C.)

La domanda d'ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'articolo 125, l'indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.

Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma dell'articolo 641.

REQUISITI DEL RICORSO

Requisiti indicati nell'art 125 c.p.c.

- 1. l'ufficio giudiziario;**
- 2. le parti;**
- 3. l'oggetto;**
- 4. le ragioni della domanda;**
- 5. le conclusioni o l'istanza;**
- 6. la sottoscrizione del difensore o della parte se essa sta in giudizio personalmente;**
- 7. l'indicazione del c.f. del difensore, nonche' l'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo e il numero di fax.**

REQUISITI DEL RICORSO

Requisiti indicati nell'art 638 c.p.c.

8. L'indicazione delle prove che si producono;
9. L'indicazione del procuratore del ricorrente oppure quando è ammessa la costituzione personale, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice adito, in difetto “le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria” (art. 638, 2°co., c.p.c.);
10. Se la domanda riguarda la consegna di cose fungibili, il ricorso deve contenere anche la dichiarazione della somma di denaro che (il ricorrente) è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte (art. 639 c.p.c.)

Nonchè

11. dichiarazione di valore ai fini del versamento del contributo unificato.

FASE DECISORIA

Una volta a conoscenza del fascicolo di parte, il giudice:

1. Se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, perché gli elementi di documentazione non rientrano negli artt. 634-636 o perché ritiene che non siano stati offerti elementi probatori idonei a provare che la controprestazione è stata effettuata o che la condizione si è verificata (ART. 633, 2° comma),

anziché respingere la domanda

dispone che il cancelliere ne “dia notizia al ricorrente, invitandolo a integrare la prova”;

nell’ipotesi speciale di domanda riguardante la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, se ritiene che la somma dichiarata sia “non proporzionata”

invita

“il ricorrente a produrre un certificato della Camera di Commercio, Industria ed agricoltura” dal quale risulti il prezzo delle cose vendute.

Ove il ricorrente non risponda all’invito, non ritiri il ricorso oppure se la domanda non sia accoglibile (in assenza di un presupposto di ammissibilità) il giudice rigetta la domanda con decreto motivato (art. 640 c.p.c.).

FASE DECISORIA


Una volta a conoscenza del fascicolo di parte, il giudice:

2. Se invece ritiene che sussistano le condizioni per poter emettere il provvedimento, con decreto ingiunge all'altra parte di pagare la somma o consegnare la cosa mobile determinata o a quantità di cose richieste; il termine per adempiere è quello di quaranta giorni, "con avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata (art. 641 c.p.c.).

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO


Non è un rimedio impugnatorio, ma lo strumento attraverso il quale si passa dalla fase sommaria alla fase a cognizione piena: momento in cui viene instaurato il contraddittorio.

FORMA DELL'ATTO DI OPPOSIZIONE A D.I.



ATTO DI CITAZIONE

Se la controversia è soggetta
al rito ordinario



RICORSO

Se la controversia è soggetta
al rito del lavoro

Requisiti di contenuto-forma

Dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo

L'atto di opposizione a d.i. deve essere modellato più sulla falsariga di una comparsa che di una citazione.

L'analogia con la citazione riguarda soltanto il fatto che l'opponente cita il creditore a comparire dinanzi al giudice a un'udienza fissa e con il rispetto dei termini.

Per il resto egli dovrà chiedere l'annullamento e la revoca del decreto ingiuntivo modellando l'atto più sugli artt. 166 e 167 che sul 163.

In particolare l'opponente dovrà indicare, sulla falsariga dell'art. 163 c.p.c.:

- 1. L'ufficio giudiziario** (che sarà, per competenza funzionale, sempre quello davanti al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto);
- 2. Le parti:** il nome, il cognome, la residenza e il codice fiscale dell'attore, il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
- 3. Il decreto ingiuntivo** oggetto dell'opposizione;

Requisiti di contenuto-forma

Dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo

In particolare l'opponente dovrà indicare, sulla falsariga dell'art. 163 c.p.c.:

4. il nome e il cognome del **procuratore** e l'indicazione della **procura**, qualora questa sia stata già rilasciata;
5. il **giorno dell'udienza di comparizione**; con l'**invito** al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire, nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168 -bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167;
6. La **sottoscrizione** a norma dell'articolo 125 c.p.c.

Nonche'

7. La dichiarazione di valore ai fini del versamento del contributo unificato.

Requisiti di contenuto-forma


Dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo

Inoltre, sulla falsariga dell'art. 167 c.p.c., l'opponente dovrà:

8. proporre tutte le sue difese avverso quanto affermato dal creditore nel ricorso;
9. prendere posizione sui fatti da quest'ultimo posti a fondamento della richiesta;
10. indicare i mezzi di prova e i documenti di cui intende avvalersi;
11. proporre le eccezioni processuali (incompetenza) e di merito (prescrizione del diritto) che non siano rilevabili di ufficio;
12. disconoscere le scritture poste a base della richiesta di ingiunzione;
13. proporre domande riconvenzionali;
14. chiedere l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo.


FASE DECISORIA DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE

Se l'opposizione è accolta



La sentenza accerta l'inesistenza del credito a base del decreto ingiuntivo e tale accertamento si sostituisce al decreto ingiuntivo, che viene caducato.

Se l'opposizione è rigettata



Il decreto opposto acquista efficacia esecutiva.